



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

**ASSOCIATI:**

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista  
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista  
Consulente del lavoro  
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista  
Revisore legale*

**COLLABORATORI:**

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 26.06.2019



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



### NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PREMESSA

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

SANZIONI PER TARDIVO INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

A ridosso del termine del periodo di esenzione dall'applicazione di sanzioni che terminerà il prossimo 30 giugno, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17.06.2019 è intervenuta fornendo delle ulteriori indicazioni riguardo i termini e le modalità di emissione della fattura elettronica, ha indicato, ed in parte modificato, le modalità operative finora fornite, ha specificato dei comportamenti contabili da tenere in applicazione delle norme in vigore, in parte anche aprendo alla possibilità di evitare ulteriori adempimenti.

#### Data di emissione della fattura elettronica

##### *Data di emissione ed invio della fattura immediata*

Allo scopo di semplificare le modalità operative, e considerando la possibilità di temporanee interruzioni dei servizi telematici, l'Agenzia delle Entrate nella succitata circolare è intervenuta fornendo degli ulteriori chiarimenti riguardo la data da indicare sulle fatture elettroniche immediate.

Ricordiamo che i termini di emissione della fattura immediata sono regolamentati dall'art. 11 del D.L. n. 119/2018, il quale ha disposto che la fattura immediata debba essere emessa entro 10 giorni (12 giorni a seguito delle variazioni in corso di approvazione tramite il "Decreto crescita") dalla data di effettuazione dell'operazione.

A questo riguardo, l'Agenzia ha specificato che la data del documento da indicare sulla fattura elettronica immediata sarà quella di effettuazione dell'operazione, mentre i 10 (12) giorni successivi potranno essere utilizzati per l'invio telematico della fattura al SdI.

È stato successivamente specificato che, qualora la data di emissione della fattura differisca da quello di effettuazione dell'operazione, dovranno in ogni caso essere indicate sulla fattura elettronica entrambe le date, come previsto dal nuovo art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Ricordiamo che i 10 (12) giorni entro i quali la fattura immediata deve essere inviata al SdI decorrono al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 633/1972, il quale dispone che:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione del bene;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento di stipula dell'atto di compravendita;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- gli acconti sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento dell'acconto.

#### ESEMPIO 1



- Consegna dei beni effettuata il 12.09.2019 (data di effettuazione dell'operazione)
- Predisposizione ed invio della fattura entro il 24.09.2019 (entro 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione)
- Data della fattura trasmessa al SdI 12.09.2019 (data di effettuazione dell'operazione)

#### ESEMPIO 2

- Incasso parcella professionale avvenuta il 12.09.2019 (data di effettuazione dell'operazione)
- Predisposizione ed invio della fattura entro il 24.09.2019 (entro 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione)
- Data della fattura trasmessa al SdI 12.09.2019 (data di effettuazione dell'operazione)

##### *Data di emissione ed invio della fattura differita*

Nel caso di cessioni di beni la cui consegna risulti da DDT, nonché per prestazioni di servizi riepilogate attraverso un'ideale documentazione, è possibile emettere un unico documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate nel mese precedente da trasmettere al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Riguardo la fatturazione differita, nella circolare 14/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la data della fattura coinciderà con la data dell'ultima operazione effettuata nei confronti di un determinato cliente, mentre l'invio della fattura al SdI dovrà essere effettuato tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese successivo.

Come rilevato dalla stampa specializzata, tuttavia, si ritiene in ogni caso possibile inviare la fattura anche in un giorno antecedente al primo giorno del mese successivo.

Così come si ritiene possibile emettere la fattura anche in una data compresa tra l'ultima operazione effettuata e la fine del mese di riferimento, in quanto non si rivelerebbero danni a carico dell'Erario a seguito di tale comportamento.

### ESEMPIO

- Consegne di beni documentate da DDT effettuate 05.09.2019, 18.09.2019 e 26.09.2019 (date di effettuazione dell'operazione)
- Predisposizione ed invio della fattura 10.10.2019 (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)
- Data della fattura trasmessa al SdI 26.09.2019 (data di effettuazione dell'ultima operazione)

### Sanzioni per tardivo invio della fattura elettronica

Il prossimo 1° luglio 2019 termina il periodo di franchigia dall'applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche.

Il cedente o il prestatore che non ha inviato o inviato tardivamente la fattura è soggetto:

- alla sanzione dal 90% al 180% dell'IVA dovuta nella fattura trasmessa oltre i termini, con un minimo di € 250, se la fattura non ha partecipato alla liquidazione del periodo di riferimento;
- alla sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile indicato nella fattura trasmessa oltre i termini, con un minimo di € 250, nel caso di operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'IVA;
- alla sanzione da € 250 ad € 2.000 se l'IVA del documento trasmesso tardivamente ha comunque partecipato alla liquidazione del periodo di riferimento.

Il cessionario o il committente che abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione pari al 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro.

### Operazioni soggette a reverse charge

#### Acquisti da soggetti non residenti in Paesi extra UE

L'Agenzia delle Entrate ha effettuato alcune precisazioni nel caso di acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti. L'Agenzia, in particolare, ha specificato che nel caso in cui per le operazioni per le quali vige l'obbligo di emissione dell'autofattura (per esempio acquisti di beni non certificati da bolla doganale o nel caso di servizi ricevuti) è possibile predisporre ed inviare al SdI un'autofattura contenente i dati dell'operazione integrata, evitando in questo modo la comunicazione dei dati delle operazioni con non residenti (c.d. esterometro).

Il documento da inviare al SdI dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- il "tipo documento" da indicare è TD01;
- i "dati del cedente/prestatore" devono contenere il codice con l'identificativo Paese estero ed i dati identificativi del soggetto non residente;
- i "Dati del cessionario/committente" vanno valorizzati indicando i dati relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento;
- la sezione "Soggetto Emittente" deve essere valorizzata con l'indicazione del codice "CC cessionario/committente";
- dovrà essere indicato il codice N6 quale natura dell'operazione.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### *Acquisti da soggetti residenti in Paesi UE*

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile evitare la predisposizione e l'invio dell'esterometro anche per l'acquisto di beni o servizi effettuato da soggetti residenti in Paesi dell'Unione Europea.

In questo caso si dovrà predisporre ed inviare al SdI un documento in cui:

- il "tipo documento" da indicare è TD01;
- i dati del cessionario o committente vanno indicati sia nella sezione "dati del cedente/prestatore", sia nella sezione "dati del cessionario/committente";
- dovrà essere indicato il codice N6 quale natura dell'operazione.

### *Acquisti da soggetti residenti*

Nel caso di integrazione per reverse charge interno (per esempio acquisto di rottami, acquisti nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.), allo scopo di evitare la materializzazione della fattura elettronica ed usufruire della possibilità di usufruire di minori oneri di conservazione e consultazione (in caso di invio al SdI la fattura viene automaticamente conservata in formato elettronico), considerato che la stessa è immodificabile, è possibile predisporre un altro documento da allegare alla fattura originaria e da inviare al SdI contenente i dati necessari per l'integrazione nonché gli estremi della fattura originaria.

In tal caso si dovrà emettere ed inviare al SdI un documento in cui:

- il "tipo documento" da indicare è TD01;
- i dati del cessionario o committente vanno indicati sia nella sezione "dati del cedente/prestatore", sia nella sezione "dati del cedente/prestatore";
- dovrà essere indicato il codice N6 quale natura dell'operazione.